

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE  
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

\*\*\*\*\*

INDICE SISTEMATICO

- Art.1 - Istituzione della tassa
- Art.2 - Servizio di nettezza urbana
- Art.3 - Contenuto del regolamento
- Art.4 - Presupposti della tassa ed esclusioni
- Art.5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art.6 - Commisurazione della tassa in base a tariffa
- Art.7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art.8 - Classificazioni dei locali ed aree
- Art.9 - Agevolazioni, riduzioni e tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art.10 - Esenzioni
- Art.11 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art.12 - Denunce
- Art.13 - Decorrenza della tassa
- Art.14 - Mezzi di controllo
- Art.15 - Sanzioni
- Art.16 - Accertamento, riscossione, rimborso e contenzioso
- Art.17 - Entrata in vigore

Con modifiche apportate delibera CC N.34 del 29.09.2000  
Con modifiche apportate delibera CC N. 5 del 31.01.2002  
Con modifiche apportate delibera CC N.59 del 30.11.2004

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. Il gettito della tassa a Regime deve coprire tutti i costi afferrenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani calcolati con le metodologie del D.lgs. 22 del 5/2/1997 e dei relativi regolamenti attuativi.

3. Ai sensi dell'art. 61, comma 3 bis ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3 n. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

4. Il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, predisposto dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Bassa Friulana (C.S.R.) quale Ente gestore, e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e dal tasso di inflazione programmato.

5. A titolo sperimentale dal 1/1/2001 la modulazione della tassa in base a tariffa per le utenze di tipo abitativo civile, sarà commisurata con metodi induttivi alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti conferiti secondo quanto disciplinato dai successivi articoli.

**Art. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915, Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

**Art. 3**  
**Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art. 4**  
**Presupposti della tassa ed esclusioni**

1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, *ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili*, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio e' istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa e' dovuta anche quando nella zona nella quale e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Ai fini della commisurazione della parte di superficie non tassabile, di cui al comma precedente, i il contribuente interessato deve dimostrare, allegando la idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

6. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza; privi di abitabilità,
- c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.Lgs. 507/93 fermo restando l'obbligo per coloro che occupano e detengono parti comuni in via esclusiva.

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) stalle, depositi, fienili e serre a terra;
- h) aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

L'elencazione dei locali di cui sopra è fatta a titolo esemplificativo; per situazioni non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Il Comune si riserva di compiere gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

7. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

## **Art. 5**

### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi o laddove risulti impossibile individuare il soggetto passivo al quale è stato locato l'immobile o lo stesso risulti irreperibile, la tassa e' dovuta dal proprietario.

3. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

## **Art. 6**

### **Commisurazione della tassa in base a tariffa**

1. La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonchè al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dall'organo comunale competente moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti, secondo la seguente formula:

tariffa singole categorie:  $CMG \times IPS \times IQS$  (con eventuale arrotondamento)

I parametri di calcolo per la determinazione delle tariffe è il seguente:

CMG è il costo generale medio calcolato dividendo il costo presunto totale per la superficie totale tassabile ( costo totale/mq totali)

IPS è il coefficiente di produttività specifica determinato per singola categoria omogenea tassabile; va rapportato alla singola produttività a metro quadro per ogni classe di tassazione

(  $\frac{\text{kg. rifiuti utenza X}}{\text{mq utenza X}}$

$\frac{\text{kg rifiuti totali}}{\text{mq totali}}$ )

IQS è il coefficiente di costo qualitativo determinato in modo non differenziato per singola categoria, avendo il costo di smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati un unico prezzo indipendente dalla loro tipologia

( $\frac{\text{costo kg medio per utenza}}{\text{kg utenza}}$

$\frac{\text{costo totale kg}}{\text{kg totali}}$ )

La formula da applicare per la determinazione delle tariffe sarà quindi la seguente:

tariffa singole categorie:  $CMG \times IPS \times IQS$  (con eventuale arrotondamento)

CAT. A

- 1)--Musei, archivi, biblioteche, attivita' di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2)--Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3)--Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4)--Circoli sportivi e ricreativi.

## CAT. B

- 1)--Attività commerciali all'ingrosso;
- 2)--Mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, distributori;
- 3)--Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento.
- 4)--Attività alberghiere e convivenze con allegate attività di somministrazione pasti e cucine per mense.

## CAT. C

- 1)--Abitazioni private.
- 2)--Attività ricettiva alberghiera senza somministrazione pasti.
- 3)--Collegi, case di vacanze, convivenze.

## CAT. D

- 1)--Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2)--Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

## CAT. E

- 1)--Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2)--Attività di vendita al dettaglio di beni non deperibili.
- 3)--Attività artigianali di servizio

## CAT. F

- 1)--Attività di produzione artigianale o industriale.

2 bis. In sede di determinazione annuale delle tariffe e delle aliquote per i tributi per l'anno successivo, l'organo comunale competente provvederà a determinare oltre al costo generale medio (CGM) per ogni categoria anche i relativi coefficienti IPS (indice di produttività specifica) e IQS (indice qualitativo specifico).

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

4. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso. I locali per abitazioni si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e utenze. quelli diversi da abitazione se dotati di arredi, impianti e attrezzature.

5. La tassa, fatte salve diverse disposizioni di legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno, anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

6. "Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, la tassa viene determinata tenendo conto della superficie e del nucleo familiare/numero occupanti, secondo le modalità di seguito descritte:

tariffa complessiva abitazioni private: quota superficie + quota nucleo familiare

quota superficie =  $CMG \times IPS \times IQS$

quota nucleo familiare = costo a persona x coefficiente di produzione media di quantità di rifiuti.

Per gli immobili di civile abitazione per i quali non risulti alcun dimorante la tassa continua ad applicarsi in base al numero di metri quadrati".

7. La quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti in una unità immobiliare adibita a civile abitazione è calcolata attraverso l'individuazione di un indice di produzione media di rifiuti che terrà conto del numero di persone dimoranti.

8. Per persone dimoranti si intendono quelle che :

- a. hanno ivi stabilita la residenza;
- b. risultano iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero);
- c. dimorano abitualmente di fatto.

9. Gli indici saranno stabiliti in base a rilevazioni, in rapporto progressivo inversamente proporzionale all'aumento dei componenti, valutando quindi gli effetti di contenimento della quantità media di rifiuti prodotta, all'aumentare dei componenti.

10. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, la cui tassa è commisurata al numero di persone residenti/dimoranti, le agevolazioni previste negli articoli del presente regolamento si intendono applicabili con riferimento al suddetto metodo di commisurazione della tassa, ad eccezione della riduzione di cui all'art. 9 c.1 lett. e) laddove l'applicazione verrà eseguita sull'importo unitario al mq.

11. Ai fini della determinazione del numero dei dimoranti cui commisurare la tassa viene rilevata la situazione al 1° luglio dell'anno in corso.

12. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia esercitata anche una attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

## Art. 7

### Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta

a) in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera mt.300

b) in misura pari al 40% della tariffa se la suddetta distanza supera mt. 300.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si prolunga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

## Art. 8

### Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione

#### CATEGORIA -- A --

- 1)-- Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2)-- Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3)-- Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4)-- Circoli sportivi e ricreativi.

#### CATEGORIA -- B --

- 1)-- Attività commerciali all'ingrosso;
- 2)-- Mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, distributori;
- 3)-- Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento.
- 4)-- Attività alberghiere e convivenze con allegato attività di somministrazione pasti e cucine per mense.

#### CATEGORIA -- C --

- 1)-- Abitazioni private.
- 2)-- Attività ricettiva alberghiere senza somministrazione pasti.
- 3)-- Collegi, case di vacanze, convivenze.

#### CATEGORIA -- D --

- 1)-- Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2)-- Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

#### CATEGORIA -- E --

- 1)-- Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2)-- Attività di vendita al dettaglio di beni non deperibili.
- 3)-- Attività artigianali di servizio

#### CATEGORIA -- F --

- 1)-- Attività di produzione artigianale o industriale.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

**Art. 9**  
**Agevolazioni, riduzioni e tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa unitaria viene ridotta della misura sottoindicato nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 15%;
- c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) 3° comma art.66 DPR 507/93 risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 10%
- d) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 20%
- e) abitazioni dotate di impianto di composte, assegnati da e/o tramite l'Amministrazione Comunale : 20%.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati da presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Il Comune si riserva di compiere accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

3. La riduzione di cui al punto e) sarà concessa a tutti coloro che detengano un composte rilasciato da e/o tramite l'Amministrazione Comunale in comodato d'uso gratuito o, di proprietà del contribuente purchè sia stato comunicato all'Ufficio Tributi.

L'applicazione della suddetta riduzione è subordinata all'esito degli accertamenti effettuati da personale tecnico competente incaricato dal Comune o dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi e Urbani, e dai quali accertamenti risultino correttamente utilizzati.

**Art. 10**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a)-- i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b)-- i locali e le aree di cui all'art. 4, 5 comma del presente regolamento.

2. Le esenzioni e le riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**Art. 11**  
**Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50.%

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare all'atto dell'occupazione mediante versamento diretto.

5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni :

- a) Manifestazioni socio-culturali sportive patrocinate dal Comune

**Art. 12**  
**Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. La denuncia deve contenere:

- a) cognome, nome, C.F., nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza o che dimorino nell'immobile messo a disposizione;
- b) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, C.F. o P.IVA, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- c) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- d) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

- e) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.  
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

### **Art. 13 - Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di cessazione viene presentata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia.
6. La modifica della situazione numerica del nucleo familiare, trova applicazione con riferimento esclusivo al primo luglio dell'anno in corso a quello in cui si è verificata la variazione. Le comunicazioni effettuate ai fini anagrafici non sono da ritenersi sostitutive di quelle tributarie previste dal presente regolamento.

### **Art. 14 Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' in facoltà del responsabile del tributo, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:
  - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
  - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

### **Art. 15 Sanzioni**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 così come modificato dall'art.12 comma 1 lett. d) del D.Legge 473 del 18/12/1997 e succ.modifiche e dei regolamenti comunali adottati dal comune in materia.

### **Art. 16 Accertamento, riscossione, rimborso e contenzioso**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993 e *del vigente regolamento generale delle entrate oltre a quello delle sanzioni amministrative.*
2. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 o di altra disposizione vigente.

3. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire 500, per eccesso se e' superiore.

4. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco puo' concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

5. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo e' riscuotibile in unica soluzione.

6. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applica il tasso di interesse legale in vigore, nella misura prevista dall'art.9 del D.Legge 26/02/1999 n. 46 e succ.mod. ed integrazioni

7. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

8. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate, Sezione staccata di Udine.

9. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni

10. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, e' disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.

11. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso e' disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

12. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, calcolati nella misura prevista dall'art.17 Legge 8/5/1998 n. 146 e succ. mod. ed integrazioni, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento

## **Art. 17** **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dall'01.01.2001.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.